



16 DIC. 2020

STATUTO

Entrepreneurship Club Polito



ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione studentesca denominata "Entrepreneurship Club Polito", siglabile in "E-Club Polito", di seguito chiamata per brevità "Associazione".
 2. L'Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro tempore.
 3. L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice civile, della Legge 383/2000 e della normativa vigente in materia.
 4. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia e le cariche associative sono elettive.
 5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
 6. L'Associazione può disporre di una o più sedi operative locali.
- L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – Scopi e Oggetto

L'Associazione è apertita, aconfessionale e non ha fini di lucro.

- L'Associazione ha come scopo quello di promuovere lo svolgimento di attività culturali, sociali e ricreative nell'ambito dell'imprenditoria, dell'innovazione e del business a beneficio degli studenti del Politecnico di Torino.
3. Di seguito gli obiettivi fondamentali:
 - (a) favorire il networking promuovendo la contaminazione tra studenti, organizzazioni, associazioni ed enti del panorama imprenditoriale italiano ed internazionale;
 - (b) contribuire allo sviluppo di competenze che rispecchiano i bisogni del mercato del lavoro contemporaneo;
 - (c) promuovere i valori dell'imprenditorialità e una cultura del lavoro moderna basata sui principi di libertà, responsabilità e creatività delle persone;
 4. Per raggiungere gli scopi precedentemente elencati, l'Associazione ha intenzione di:
 - (a) erogare contenuti formativi e informativi attinenti all'ecosistema imprenditoriale tramite canali di vario genere, online e offline (ad esempio workshop, newsletter, conferenze, social media ecc.);
 - (b) organizzare eventi e promuovere l'incontro a beneficio dei Soci e dell'ecosistema imprenditoriale di Torino, italiano ed internazionale.
 5. L'Associazione persegue le suddette finalità nel pieno rispetto della legge e dell'ordinamento italiano.
 6. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti gli studenti iscritti regolarmente ai Corsi di Studio di I o II livello o di dottorato del Politecnico di Torino che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno.
2. Alla presentazione della domanda di ammissione essi dichiarano:
 - (a) di essere studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea di I o II livello del Politecnico di Torino, oppure studente iscritto ad un corso di dottorato di ricerca dell'Ateneo;
 - (b) di voler condividere gli scopi istituzionali;

- (c) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- (d) di rispettare i Regolamenti Interni.
3. Nell'Associazione sono presenti due categorie di Soci:
- (a) Socio fondatore: sono Soci ordinari intervenuti nell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- (b) Socio ordinario: presta la propria opera principalmente in ambito accademico.
4. Può essere prevista dall'Assemblea una quota di associazione, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio annuale tramite il Regolamento Interno. In tal caso oltre ai requisiti sopra indicati, per far parte dell'Associazione sarà necessario essere in regola con il pagamento della quota sociale.
5. Se prevista, la quota associativa è annuale, con riferimento all'Anno Accademico in corso al momento del versamento della stessa. Non è trasferibile né rivalutabile e non è restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di Socio. Deve essere versata al momento dell'accettazione della richiesta di adesione all'Associazione e rinnovata secondo le modalità previste del Regolamento Interno.
6. La qualità di Socio si perde per:
- (a) scioglimento;
- (b) mancato pagamento della quota sociale;
- (c) recesso;
- (d) esclusione;
- (e) perdita di status di studente;
- (f) decesso.

ART. 4 - Ammissione

1. L'ammissione in qualità di Socio è richiesta tramite apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed è regolamentata dal Regolamento Interno.
2. Sulle domande di ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei propri componenti.
3. L'ammissione dei Soci è istantanea e si manifesta con il pagamento della quota associativa qualora prevista dal Regolamento Interno.

ART. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto:
 - (a) di prendere parte agli eventi e alle attività organizzate dall'Associazione;
 - (b) di accesso alla community e ai contenuti informativi curati e pubblicati dall'Associazione;
 - (c) di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prefissata ed effettivamente svolta.
 - (d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I Soci hanno l'obbligo:
 - (a) di versare la quota associativa nei tempi, con le modalità e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - (b) di osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere adottate dagli Organi Associativi;
 - (c) di non svolgere attività dirette a contrastare le finalità dell'Associazione e di non tenere comportamenti che rechino danni morali o patrimoniali all'Associazione;
 - (d) di fornire di volta in volta all'Associazione, le informazioni – non aventi natura privilegiata né riservata – a questa necessarie o utili per le finalità associative;
 - (e) di svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini

di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - Alumni

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Alumni i Soci che decadono in quanto ~~non più~~ studenti del Politecnico di Torino, se si sono distinti per il loro contributo alla vita ed alle attività dell'Associazione. La nomina di Alumno è conferita tramite votazione dell'Assemblea.
2. L'Alumno non ha diritto di voto né può assumere cariche sociali. Può assistere alle attività associative come uditore.

ART. 7 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e/o per e-mail al Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.
2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare l'esclusione al diretto interessato.
4. Per l'escluso è ammessa la possibilità di appello innanzi all'Assemblea (da richiedere all'Assemblea entro trenta giorni dalla notifica di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo).
5. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - Organi sociali

1. L'assetto organizzativo interno all'Associazione è ispirato ai principi di democrazia, uguaglianza e libera partecipazione.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
3. Tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da Soci studenti.
4. Gli organi permanenti dell'Associazione sono:
 - (a) Assemblea dei Soci;
 - (b) Consiglio Direttivo.
5. Altri organi temporanei sono nominati all'occorrenza dal Consiglio Direttivo, il quale definisce le deleghe e i termini.
6. Ai Soci che ricoprono cariche associative potrà spettare il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento Interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 9 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ha finalità di indirizzo e controllo delle attività svolte dall'Associazione. È composta da tutti i Soci attivi presenti o legalmente rappresentanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria:
 - (a) è detta Assemblea Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, in esse ovviamente comprese la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché per la nomina e poteri dei liquidatori nonché ulteriori ipotesi espressamente previste dal presente Statuto;
 - (b) è detta Assemblea Ordinaria in tutti gli altri casi.
3. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per



- l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
4. L'Assemblea è inoltre convocata in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei Soci o dalla maggioranza del Consiglio direttivo.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria deve:
 - (a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - (b) approvare il Regolamento Interno;
 - (c) deliberare, in via definitiva, sulle domande di esclusione dei Soci;
 - (d) eleggere gli organi permanenti dell'Associazione;
 - (e) fissare l'ammontare della quota associativa;
 - (f) approvare il Rendiconto consuntivo e preventivo;
 - (g) deliberare su quant'altro demandate per legge, per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Non sono ammesse deleghe per il voto in Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese.
4. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei preseti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di due terzi dei Soci.

ART. 12 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un Consigliere e sottoscritto dal Presidente ovvero chi ne fa le veci.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Soci. I Soci del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea tra i propri componenti in numero e con le modalità corrispondenti a quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno vigente.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica dodici mesi ed i suoi componenti possono essere rieletti per altri mandati successivi.
3. L'elezione di ciascun Socio del Consiglio Direttivo deve avvenire con le seguenti modalità:
 - (a) con il consenso dei due terzi dei voti, in caso di unico candidato;
 - (b) con il consenso della maggioranza semplice dei voti in caso di due o più candidati.
4. Qualora nessuno ottenesse tale maggioranza si procederà ad una seconda votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. L'astensione rappresenta un'opzione di voto, pertanto deve essere conteggiata al fine del raggiungimento del quorum.
6. Sono Soci ordinari del Consiglio Direttivo:
 - (a) Presidente;

- (b) Vicepresidente;
(c) Consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
 9. Il Consiglio Direttivo eletto si riserva la decisione di eleggere eventuali cariche addizionali.
 10. Il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
 11. I Soci Fondatori hanno il diritto di far parte del Consiglio Direttivo nonostante non siano eletti e le loro cariche terminate, la loro presenza non verrà conteggiata ai fini del raggiungimento minimo e massimo di Soci.

ART. 14 – Presidente e Vicepresidente

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente nomina come suo Vicepresidente almeno un Socio del Consiglio Direttivo.
 3. Il Vicepresidente sostituisce nella carica il Presidente allorché sopraggiungano impegni di studio e/o lavorativi e/o di salute.
 4. Le cariche di Presidente e Vicepresidente durano 1 anno.

ART. 15 - Consiglieri

1. I Consiglieri redigono i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne curano la tenuta dei relativi libri e registri.
2. I Consiglieri provvedono alla tenuta dell'Albo degli associati.
3. La carica di Consigliere dura 1 anno.

ART. 16 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di altre istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura finanziaria, commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 17 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno.
 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
 3. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
 4. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno di chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 11.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:



Fabrizio Casamonte

Andrea Bomer

Giovanni Marco Serio

Matteo Taniemi



10 DIC. 2020